

Le basi dell'integrazione scolastica

2014

Flavio Fogarolo

Due definizioni a confronto:

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992


Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

*Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità - 30 marzo 2007*

Cosa si intende per disabilità

Il Modello ICIDH (OMS - 1980)


International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps



Cosa si intende per disabilità

Il Modello ICF (OMS - 1999)

International Classification of Functioning, Disability and Health



La scuola italiana e la scelta dell'integrazione

La scuola italiana e la scelta dell'integrazione

Le principali tappe del percorso italiano verso l'integrazione

- 1971 Legge 118** Sono ammessi nella scuola dell'obbligo normale gli **alunni con disabilità** (mutilati ed invalidi civili) **tranne in caso di gravi deficienze intellettive** o menomazioni fisiche.
- 1976 Legge 360** Consente l'istruzione dei bambini **ciechi** nelle scuole normali
- 1977 Legge 517** Definisce le **modalità organizzative e di supporto** per le classi che accolgono alunni con disabilità. Consente l'istruzione dei bambini **sordi** nelle scuole normali
- 1987 sentenza Corte Costituzionale** Estende alla **scuola superiore** il diritto di istruzione per i disabili finora garantito solo nella scuola dell'obbligo
- 1992 Legge 104** È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi di scuola comune a tutti i minori con disabilità, **gravi compresi**.
Definisce i **compiti delle Aziende Sanitarie**

La scuola italiana e la scelta dell'integrazione

Scuole speciali



Inserimento



Integrazione



Inclusione

Il percorso che ha portato la scuola italiana dall'istruzione speciale o differenziale all'integrazione, in una prospettiva di inclusione, è stato segnato da importanti tappe legislative collocate in un periodo di **circa 20 anni**, dal 1972 al 1992:

dalla **Legge 118/72** che consente l'inserimento a scuola degli alunni con disabilità,

alla **104/92** che non solo sancisce dei diritti ma che definisce anche responsabilità e risorse.

La scuola italiana e la scelta dell'integrazione

Scuole speciali



Inserimento



Integrazione



Inclusione

Dalle scuole speciali all'inserimento

Nessuna legge ha mai formalmente chiuso gli istituti speciali, ma a partire dagli anni '70 essi vengono quasi ovunque smantellati. I bambini disabili, anche molto gravi, erano velocemente inseriti nelle scuole comuni anche quando, purtroppo, mancavano i più elementari presupposti (personale di assistenza, eliminazione delle barriere architettoniche, formazione degli insegnanti, supporto specialistico).

L'ingresso nelle classi di bambini così diversi risultava spesso incompatibile con l'organizzazione di una scuola che non poteva o sapeva modificare né i contenuti né il metodo di insegnamento.

Nonostante molti gravi disservizi, si consolidava però nella società un atteggiamento di rifiuto verso ogni sistema educativo che, come i vecchi istituti, creasse emarginazione, per cui la scelta dell'inserimento nella scuola comune risultava sempre più condivisa e di fatto irreversibile.

Ma i problemi c'erano e andavano risolti.

Approfondimenti in rete:

Per una ricostruzione storico-pedagogica del passaggio dalle scuole speciali all'inserimento nelle classi comuni si può leggere "HANDICAP. INSERIMENTO. INTEGRAZIONE" di Giorgio Bini disponibile all'indirizzo: <http://www.concured.it/Handicap.doc>

La scuola italiana e la scelta dell'integrazione



Dall'inserimento all'integrazione

Nel 1974 il Ministero della Pubblica Istruzione ha affidato ad un gruppo di lavoro (noto come "Commissione Falcucci", dal nome del ministro in carica) il compito di individuare una soluzione.

Ne è uscita l'anno successivo una proposta sorprendente: non è il modo di inserire gli alunni con disabilità che va modificato ma è piuttosto la scuola che deve rinnovarsi.

Si legge nel documento finale: "Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino e ogni adolescente per favorire lo sviluppo personale".

È la scuola dell'integrazione.

Ne è seguito un vivace dibattito pedagogico che, partendo dalle esigenze del processo d'inserimento degli alunni con handicap, ha coinvolto tutti i punti chiave del "fare scuola" con uno spirito di innovazione spesso estremamente produttivo.

Approfondimenti in rete:

Il documento della commissione Falcucci del 1975 si può consultare nel sito di EdScuola all'indirizzo:

<http://www.edscuola.it/archivio/didattica/falcucci.html>

La scuola italiana e la scelta dell'integrazione

Scuole speciali



Inserimento



Integrazione



Inclusione

Dall'inserimento all'integrazione

L'idea di modificare l'intera scuola per favorire una esigua minoranza di alunni poteva apparire utopistica e in effetti, se si fosse limitata a questo, lo sarebbe stata.

In realtà la presenza degli alunni con disabilità ha fatto emergere i bisogni di moltissimi altri compagni ai quali la didattica precedente non dava risposte.

È con la **Legge 517** del 1977 che vengono di fatto attivati i processi di integrazione per gli alunni disabili ma, significativamente, la 517 è una Legge che si occupa di tante cose, solo parzialmente di disabilità. A cominciare dal titolo: "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico".

Da ricordare in particolare la possibilità di spezzare la rigidità del modello basato sulla classe per rispondere alle diverse esigenze educative: "Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni" (art. 2).

Il percorso sarà lungo, ma da questo momento l'utopia della Commissione Falcucci comincia a diventare realtà.

La scuola italiana e la scelta dell'integrazione

Scuole speciali



Inserimento



Integrazione



Inclusione

Dall'integrazione all'inclusione

Il termine **inclusione** è entrato da poco nel nostro lessico educativo, spesso per adeguarsi a una terminologia internazionale: in molti paesi europei si usa il termine *inclusion* per indicare, in generale, un processo che porta all'istruzione degli alunni con disabilità nelle classi comuni, quindi sostanzialmente simile alla nostra integrazione (da osservare, d'altro lato, che *integration* è una parola collegata praticamente ovunque all'immigrazione).

Sarebbe riduttivo, e probabilmente inutile, usare *inclusione* come sinonimo di *integrazione*, o di *integrazione di qualità*, anche se certamente tra i due termini non c'è la frattura logica e culturale che ha segnato il passaggio da *inserimento* a *integrazione*.

L'inclusione è infatti un'estensione del concetto di integrazione che coinvolge non solo gli alunni con disabilità formalmente certificati ma tutti i compagni, con le loro difficoltà e diversità. Si presta particolarmente attenzione agli alunni con **Bisogni Educativi Speciali**, ossia in generale a coloro che per vari motivi, anche temporanei, non rispondono in maniera attesa alla programmazione della classe richiedono una forma di aiuto aggiuntivo.

Dalle scuole speciali all'integrazione

**Scuole
normali**


**Scuole
speciali**

Integrazione

=

Un unico sistema scolastico

Dalle scuole speciali all'integrazione



**La scuola dell'integrazione
non è una scuola normale
che accetta anche gli alunni
con disabilità**

**È una scuola che ha tra le sue
finalità istituzionali l'educa-
zione e l'istruzione di tutti gli
alunni**

Diritto all'educazione e all'istruzione

*E' **garantito** il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.*

*L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione **non può essere impedito** da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap*

Legge 104/1992 art. 12, 2^e 4

Il diritto all'educazione e all'istruzione per i minori con disabilità è definito in Italia dalla Legge 104/92 che definisce questi principi fondamentali (pienamente validi tuttora):

è **garantito** il diritto all'educazione e all'istruzione;


l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona;

l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione **non può essere impedito** da difficoltà derivanti dalla disabilità;

l'integrazione scolastica deve essere garantita mediante un **percorso personalizzato**;

le ULSS e la scuola sono **congiuntamente responsabili** della progettazione degli interventi.

La progettazione condivisa



La progettazione condivisa

La Progettazione Condivisa si organizza su momenti e strumenti di programmazione già previsti e consolidati

POF - Il Piano dell'Offerta Formativa descrive gli interventi e i servizi che la scuola organizza per migliorare l'integrazione e per offrire a tutti le stesse opportunità.

PDF - Il Profilo Dinamico Funzionale è il documento che descrive la situazione di partenza e prevede le possibili evoluzioni fornendo una traccia per le progettazioni annuali.

PEI - Il Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione

Progetto di Vita - E' un modo condiviso di pianificare gli interventi per favorire un futuro adulto con la migliore qualità di vita possibile.

L'in

È un insegnante!

L'insegnante per le attività di sostegno

è contitolare della classe

opera per l'integrazione dell'alunno con disabilità

nei modi, tempi e luoghi definiti nella progettazione condivisa

L'insegnante di sostegno

L'insegnante per le attività di sostegno

è contitolare della classe

opera per l'integrazione degli alunni con disabilità

con

nei

nella

Anche nella valutazione.

DPR 122/2009: I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

L'insegnante di sostegno

L'insegnante per le attività di sostegno

è contitolare della classe

opera per l'integrazione

con

nei

nella

Anche nella valutazione.

Linee Guida integrazione 2009: Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.

I documenti per progettare l'integrazione

- **PDF (Profilo Dinamico Funzionale)**

quando

all'inizio del percorso scolastico

rinnovato ad ogni nuovo ciclo

da chi

***Scuola e Servizi** congiuntamente, con la
collaborazione della **Famiglia***

- **PEI (Piano Educativo Personalizzato)**

quando

all'inizio di ogni anno scolastico

da chi

***Scuola e Servizi** congiuntamente, con la
collaborazione della **Famiglia***

Profilo Dinamico Funzionale

Definizione e contenuto

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) è un documento, redatto dopo un primo periodo di inserimento scolastico, che raccoglie e integra le osservazioni compiute sull'alunno in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che stanno interagendo con lui: Famiglia, Scuola, Servizi.

Piano Educativo Individualizzato

- Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono **descritti**, per ciascun anno scolastico, **gli interventi predisposti** per ogni alunno con disabilità ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

Piano Educativo Individualizzato

- Il PEI è **parte integrante della programmazione educativo-didattica** di classe ed è redatto entro i primi due mesi di scuola e comunque non oltre il 30 novembre, dal gruppo docente e dai Servizi, con il contributo degli operatori dell'ULSS o dell'Amministrazione Provinciale, in collaborazione con la Famiglia.
- I servizi si impegnano a **partecipare sempre ad almeno uno dei tre incontri** (progettazione iniziale, verifica intermedia o finale)

Piano Educativo Individualizzato

Esso contiene:

- **finalità e obiettivi didattici** e in particolare quelli educativi, di socializzazione e quelli di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell'anno anche in relazione alla programmazione di classe
- **itinerari di lavoro** (le attività specifiche)
- i **metodi**, i **materiali**, i **sussidi** e **tecnologie compensative** con cui organizzare la proposta
- **criteri e metodi di valutazione**, comprese eventuali equipollenze nelle scuole secondarie di 2° gr.
- tempi e modalità di **verifica** del Piano stesso.

Piano Educativo Individualizzato

Nella definizione e nella verifica del PEI la **Famiglia** è riconosciuta come risorsa importante e parte attiva e può mettere a disposizione eventuali consulenze di specialisti indicati da specifiche Associazioni, secondo protocolli sottoscritti con la Scuola

Assistenza

È compito della **Scuola**, dell'**ULSS** e della **Provincia** fornire assistenza agli alunni che, a causa della loro disabilità, non sono in grado di fruire autonomamente del servizio scolastico.

La **Scuola** fornisce, in modo continuativo, **l'assistenza di base** mentre l'**ULSS** e la **Provincia** forniranno con personale esterno, ad orari concordati, il **servizio di assistenza specialistico**.

Assistenza

Assistenza di base

- Per **assistenza di base** si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'**accesso** dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse e lo **spostamento** nei locali della scuola; sono comprese anche le attività di **cura alla persona**, uso dei **servizi igienici** e igiene personale dell'alunno con disabilità.

Assistenza

Assistenza di base

- Rientra inoltre nell'assistenza di base **l'ordinaria vigilanza e assistenza** agli alunni durante la consumazione del pasto nelle **mense scolastiche.**
- L'assistenza di base è normalmente compito dei collaboratori scolastici. La scuola si attiverà affinché le funzioni più delicate siano affidate a **persone idonee e opportunamente formate.**

Assistenza

Assistenza specialistica

- L'assistenza specialistica è compito delle **ULSS per gli alunni con disabilità psicofisica, dell'Amministrazione Provinciale per quelli con disabilità sensoriale.**

Assistenza

Assistenza specialistica

- **L'Amministrazione Provinciale** fornirà personale per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità visiva o uditiva residenti in provincia di Vicenza, anche per l'assistenza domiciliare.

Assistenza

Assistenza specialistica

- Gli interventi degli operatori dell'ULSS e dell'Amministrazione Provinciale dovranno **raccordarsi con l'attività scolastica** e saranno dettagliatamente descritti nel PEI.
- Il personale fornito dall'ULSS e dall'Amministrazione Provinciale partecipa agli incontri di stesura e verifica del PDF e del PEI.

Progettazione condivisa annuale: PEI e PDP

Per gli tutti alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va redatto annualmente un documento di programmazione che esplicita il percorso di personalizzazione individuato per ciascuno di essi.

Questo documento prende il nome di **PEI (Piano Educativo Individualizzato)** per gli alunni con **disabilità**, di **PDP (Piano Didattico Personalizzato)** per i **DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)** e per gli altri **BES**.

	PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con altri BES
È obbligatorio ?	È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94	L'obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione «PDP».	La stesura del PDP è contestuale all'individuazione dell'alunno con BES. Non si può parlare strettamente di <i>obbligo</i> perché è conseguente ad un atto di discrezionalità della scuola.

	PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con altri BES
Chi lo redige? Chi ne è responsabile ?	È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi Socio-sanitari che hanno in carico l'alunno.	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.

	PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con altri BES
Quali vincoli?	Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale.	Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola	Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola.

	PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con altri BES
Che ruolo ha la famiglia?	La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94).	Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011).	Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM 8 2013).

	PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con altri BES
La normativa vigente ne definisce i contenuti?	I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali. Un'articolazione dettagliata può essere concordata a livello locale, di solito negli Accordi di Programma.	I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011.	Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi.

	PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA	PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con altri BES
Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?	La scelta di modelli o altri strumenti per la compilazione del PEI è di competenza dei due soggetti (Scuola e Servizi) che detengono congiuntamente la responsabilità della sua redazione. Si definiscono a livello territoriale negli Accordi di Programma.	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.

La valutazione

PAGELLA

N° 3628662

dello scolaro *Martini Attilio* figlio di *Cesare* e di *Lucrezia*
 nato a *Parasclua* comune di *Vallarsa* provincia di *Trento* il *14.1.1924* iscritto
 alla Gioventù Italiana del Littorio con tessera N. *445325* frequentante la scuola elementare ⁽¹⁾ *mista* classe *V* sez.
 situata in ⁽²⁾ *Parasclua* comune di *Vallarsa* prov. di *Trento*

Anno Scolastico 1937 - 1938 Anno *XVI* Era Fascista

MATERIE	CLASSI (3)	PRIMO TRIMESTRE	SECONDO TRIM.	TERZO TRIMESTRE	RISULTATO NELLO SCRUTINIO	ESAMI		NOTE
						PRIMA SESSIONE	SECONDA SESS.	
Religione	tutte	lodevole	lodevole			lodevole		
Canto	3 ^a e succ.	suff.	suff.			suff.		
Disegno e bella scrittura	3 ^a e succ.	buono	buono			buono		
Lettura espressiva e recitazione	3 ^a e succ.	suff.	suff.			suff.		
Ortografia	2 ^a e 3 ^a	f	f			f		
Lettura ed esercizi scritti di lingua	tutte	buono	buono			buono		
Aritmetica e contabilità	tutte	lodevole	lodevole			lodevole		
Nozioni varie e cultura fascista	1 ^a 2 ^a e 3 ^a	f	f			f		
Geografia	3 ^a e succ.	buono	buono			lodevole		
Storia e cultura fascista	4 ^a e succ.	buono	buono			lodevole		
Scienze fisiche e naturali e igiene	4 ^a e succ.	buono	buono			lodevole		
Nozioni di diritto e di economia	5 ^a e succ.	buono	buono			lodevole		
Educazione fisica	3 ^a e succ.	buono	buono			buono		
Lavori donneschi e manuali	tutte	buono	buono			lodevole		
Disciplina (condotta)	tutte	lodevole	lodevole			lodevole		
Igiene e cura della persona	tutte	buono	lodevole			buono		
Assenze giustificate	tutte	f	10			f		
Assenze ingiustificate	tutte	f	f			f		


Firma del genitore
 1^o trim. *Martini Benno*
 2^o trim.
 3^o trim.

SI ATTESTA

che lo scolaro
 (4) *Attilio*
Martini
 (5) *stac. promoss.*
 alla (6) _____
 ha completato gli studi del
 grado (7) *superiore*

la Commissione
Angelo Robel
Anna Tedel
 l'insegnante
W. Toffella
 voto il Direttore
Luca Lupia

NOTE - (1) maschile femminile o mista. - (2) via, piazza o frazione. - (3) per le quali si assegna il voto. - (4) nome e cognome dello scolaro. - (5) o non è. - (6) 2^a 3^a 4^a 5^a classe. - (7) inferiore o superiore, solo per la 3^a e 5^a classe.




Tutti possono imparare!

**L'insegnamento intenzionale
produce apprendimento
misurabile**

Valutazione

Da ricordare sempre che:

La valutazione è un "**diritto**"

Tutti gli insegnanti sono coinvolti
nella valutazione

Gli alunni con disabilità vanno sempre
valutati **in base al loro PEI**

Valutazione

La valutazione si esprime **sempre in decimi**, anche in caso di disabilità grave.

I criteri di valutazione, e quindi il valore e significato dei voti numerici per il singolo alunno, vanno **esplicitati nel documento di programmazione (PEI)**

La scuola può **accompagnare**, ma non sostituire, il voto numerico con altre informazioni integrando il documento di valutazione.

Valutazione

Il documento di valutazione riporta l'indicazione sulla personalizzazione seguita **solo quando essa modifica la validità legale del titolo.**

In **nessun caso** queste indicazioni vanno riportate nei **tabelloni** esposti al pubblico

La valutazione degli alunni con disabilità

Nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)
la programmazione

è **sempre valida** per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata.

curricolare, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue un normale percorso di studi

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)
la programmazione

può essere:

differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze.

La valutazione degli alunni con disabilità

Nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)
la programmazione

è **sempre valida** per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata.

curricolare, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue un normale percorso di studi

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)
la programmazione

può essere:

differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze.

Valutazione

DPR 122/2009 art. 9

1. La valutazione degli alunni con disabilità è riferita **al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** ed è espressa con voto in decimi.

Valutazione

DPR 122/2009 art. 9

2 Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte **prove di esame differenziate**, comprensive della prova a carattere nazionale (INVALSI), **corrispondenti agli insegnamenti impartiti**, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Valutazione

DPR 122/2009 art. 9

2 Le prove sono **adattate**, ove necessario **in relazione al piano educativo individualizzato**, a cura dei docenti componenti la commissione.

Valutazione

DPR 122/2009 art. 9

2 ...

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Valutazione

DPR 122/2009 art. 9

4 Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato

un attestato di credito formativo.

Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi...

La valutazione degli alunni con disabilità

Nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)
la programmazione

è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata.

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)
la programmazione

può essere:

curricolare, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue un normale percorso di studi

differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze.

Valutazione

Per le **scuole secondarie di 2° grado**

il PEI può essere:

- **normale**
- su **obiettivi minimi** ma globalmente riconducibili ai programmi
- **differenziato.**


Valutazione

La **valutazione del PEI**, e conseguente decisione sulla validità del percorso scolastico, spetta al **solo Consiglio di Classe** ed è sempre **globale**.

Va presa **all'inizio dell'anno scolastico**, subito dopo la definizione del PEI stesso.

**Alunni con programmazione curricolare,
su obiettivi minimi e differenziata
(solo dal secondo anno in poi).**

Percentuale di alunni disabili che stanno conseguendo un titolo di studio valido



	Pienamente curricolare	Su obiettivi minimi	Differenziata	
ulss 3	15	37	28	65%
ulss 4	10	24	32	52%
ulss 5	11	44	43	56%
ulss 6	25	35	70	46%
provincia	61	140	173	54%

Valutazione

La **programmazione differenziata**:
deve essere **comunicata alla famiglia**,
che **può opporsi**;
vale il silenzio - assenso;
se la famiglia si oppone, l'alunno
segue comunque il suo PEI ma viene
valutato con gli stessi criteri della
classe.

Valutazione

La programmazione differenziata:
consente di **frequentare la classe**
successiva, ma non equivale ad una
effettiva promozione;

non dà titoli di studio con valore legale
(notazione sul diploma o attestato,
nessuna indicazione all'albo)

Valutazione

Negli anni successivi:

l'alunno **prosegue automaticamente** con la **programmazione differenziata** (la comunicazione alla famiglia non è più necessaria, anche perché non può più opporsi)

se ne ravvede l'opportunità, il Consiglio di Classe può deliberare **il rientro dalla programmazione differenziata**, anche attraverso un'eventuale ripetenza.

Non sono richiesti esami integrativi

Grazie dell'attenzione!
flavio.fogarolo@tin.it